

# GAZZETTA UFFICIALE

## DELLA REPUBBLICA ITALIANA



**PARTE PRIMA**

**Roma - Giovedì, 20 agosto 2026**

SI PUBBLICA TUTTI I  
GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA  
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO  
PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Prima, oltre alla **Serie Generale**, pubblica cinque **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:

**1ª Serie speciale:** Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)

**2ª Serie speciale:** Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)

**3ª Serie speciale:** Regioni (pubblicata il sabato)

**4ª Serie speciale:** Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)

**5ª Serie speciale:** Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)

La **Gazzetta Ufficiale**, Parte Seconda, "Foglio delle inserzioni", è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato

### AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale*, le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

## SOMMARIO

### LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

#### LEGGE 7 agosto 2026, n. 152.

Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti. (26G00165) ..... Pag. **1**

### DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

**Ministero delle imprese  
e del made in Italy**

DECRETO 30 luglio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «T.L. - Società cooperativa», in Bibbiena e nomina del commissario liquidatore.** (26A04058) ... Pag. 10

DECRETO 30 luglio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Terrantica società cooperativa di comunità», in Santa Luce e nomina del commissario liquidatore.** (26A04059) ..... Pag. 11

DECRETO 30 luglio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Terre del Piemonte società cooperativa», in Costigliole D'Asti e nomina del commissario liquidatore.** (26A04060) ..... Pag. 12

DECRETO 30 luglio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Kimera - Società cooperativa sociale», in Cagliari e nomina del commissario liquidatore.** (26A04061) ..... Pag. 13

DECRETO 30 luglio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «La Torre società cooperativa agricola», in Montecastrilli e nomina del commissario liquidatore.** (26A04062) ..... Pag. 14

DECRETO 30 luglio 2026.

**Liquidazione coatta amministrativa della «Oro cooperativa sociale onlus in liquidazione», in Lecco e nomina del commissario liquidatore.** (26A04131) ..... Pag. 15



**Presidenza  
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO ALLA RICOSTRUZIONE NEL TERRITORIO DELLE REGIONI EMILIA-ROMAGNA, TOSCANA E MARCHE

ORDINANZA 12 luglio 2026.

**Abrogazione dell'ordinanza n. 36/2024 e aggiornamento delle disposizioni per la fruizione dei contributi di ricostruzione privata di cui all'articolo 20-sexies del decreto-legge n. 61 del 2023 mediante finanziamento agevolato assistito dal credito d'imposta ai sensi di quanto previsto dall'articolo 1, commi da 435 a 442, della legge n. 213 del 2023.** (Ordinanza n. 63/2026). (26A04226)..... *Pag.* 16

**Presidenza  
del Consiglio dei ministri**

COMMISSARIO STRAORDINARIO DI GOVERNO PER IL GIUBILEO DELLA CHIESA CATTOLICA 2025

ORDINANZA 7 agosto 2026.

**Società «AMA S.p.a.» - Stabilimento sito nel comune di Roma Capitale, Municipio XI, in via Benedetto Luigi Montel 61/63, località Ponte Malnome - Ordinanza n. 56 del 17 novembre 2025, prot. n. 8658. Concessione proroga del termine per la conclusione degli interventi di messa in sicurezza idraulica del «locale trasferimento».** (Ordinanza n. 34/2026). (26A04235)..... *Pag.* 22

**DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ**

**Agenzia italiana del farmaco**

DETERMINA 5 agosto 2026.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di Covid-19 mRNA vaccine, «Comirnaty».** (Determina n. 1119/2026). (26A04236)..... *Pag.* 31

DETERMINA 5 agosto 2026.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di mitapivat, «Pyrukynd».** (Determina n. 1120/2026). (26A04237)..... *Pag.* 33

DETERMINA 5 agosto 2026.

**Classificazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 5, della legge 8 novembre 2012, n. 189, del medicinale per uso umano, a base di eltrombopag, «Eltrombopag Accord».** (Determina n. 1121/2026). (26A04238)..... *Pag.* 35

DETERMINA 6 agosto 2026.

**Medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio risulta decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni.** (Determina n. 456/2026). (26A04184)..... *Pag.* 38

DETERMINA 6 agosto 2026.

**Modifica dell'allegato alla determina n. 2/2026 del 2 febbraio 2026, contenente l'elenco dei medicinali la cui autorizzazione all'immissione in commercio è decaduta ai sensi dell'articolo 38 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e successive modificazioni ed integrazioni.** (Determina n. 457/2026). (26A04185)..... *Pag.* 41

**TESTI COORDINATI E AGGIORNATI**

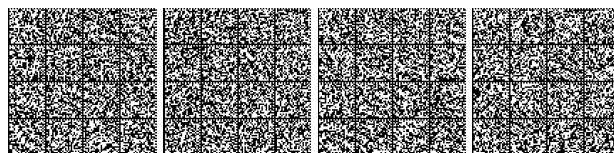
**Testo del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, coordinato con la legge di conversione 7 agosto 2026, n. 152 recante: «Disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti».** (26A04179) .... *Pag.* 42

**ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI**

**Agenzia italiana del farmaco**

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di linagliptin, «Linagliptin Intas».** (26A04186)..... *Pag.* 91

**Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano, a base di aciclovir, «Herpmed Labiale».** (26A04187)..... *Pag.* 92



**Autorità di bacino distrettuale  
delle Alpi Orientali**

Aggiornamento della pericolosità idraulica nei  
Comuni di Basiliano, Lestizza, Talmassons, Bertio-  
lo (26A04258) ..... Pag. 92

**Ministero del lavoro  
e delle politiche sociali**

Approvazione della delibera n. 257 adottata dal  
consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di  
previdenza ed assistenza per i consulenti del lavoro,  
in data 30 ottobre 2025. (26A04106)..... Pag. 92

Approvazione della delibera n. 60 adottata dal  
consiglio di amministrazione dell'Ente nazionale di  
previdenza e di assistenza farmacisti, in data 16 di-  
cembre 2025. (26A04107)..... Pag. 92

**Ministero delle imprese  
e del made in Italy**

Modifica dell'autorizzazione all'esercizio  
dell'attività fiduciaria della società «BCS Fiduciaria  
S.r.l.», in Padova (26A04227) ..... Pag. 93

---

**SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 31**

---

**Consiglio di Presidenza  
della Giustizia amministrativa**

**Rendiconto finanziario della Giustizia amministrativa  
per l'esercizio 2025 (26A04112)**





# LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 agosto 2026, n. 152.

**Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti.**

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

1. Il decreto-legge 26 giugno 2026, n. 107, recante disposizioni urgenti per interventi infrastrutturali e per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), nonché ulteriori disposizioni finanziarie urgenti, è convertito in legge con le modificazioni riportate in allegato alla presente legge.

2. La presente legge entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale*.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 7 agosto 2026

MATTARELLA

MELONI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

SALVINI, *Ministro delle infrastrutture e dei trasporti*

GIORGETTI, *Ministro dell'economia e delle finanze*

FOTI, *Ministro per gli affari europei, il PNRR e le politiche di coesione*

CALDERONE, *Ministro del lavoro e delle politiche sociali*

MAZZI, *Ministro del turismo*

PICHELLO FRATIN, *Ministro dell'ambiente e della sicurezza energetica*

URSO, *Ministro delle imprese e del made in Italy*

CROSETTO, *Ministro della difesa*

Visto, il Guardasigilli: NORDIO

ALLEGATO

MODIFICAZIONI APPORTATE IN SEDE DI CONVERSIONE AL DECRETO-LEGGE 26 GIUGNO 2026, N. 107

All'articolo 1:

il comma 1 è sostituito dal seguente:

«1. Alla legge 5 agosto 2022, n. 118, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'articolo 9-bis, dopo il comma 2 è aggiunto il seguente:

“2-bis. Entro quarantacinque giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione e, successivamente, con cadenza annuale entro il 28 febbraio di ogni anno, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano trasmettono al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti i dati e le informazioni, aggiornati e completi, riguardanti il materiale rotabile, compreso il relativo stato di manutenzione, nella propria disponibilità per l'esercizio dei servizi previsti dai contratti di servizio pubblico per il trasporto ferroviario. Sulla base dei dati acquisiti, il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti predispone una relazione annuale sulla consistenza del materiale rotabile e del relativo stato di manutenzione, ivi compreso quello qualificabile come infrastruttura essenziale, nella disponibilità delle amministrazioni competenti. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti mette a disposizione i predetti dati e la relazione annuale, in fase di prima applicazione almeno tre mesi prima e successivamente almeno dodici mesi prima dell'indizione della procedura di cui al comma 2, al fine di consentire ai potenziali concorrenti un'adeguata valutazione tecnico-economica propedeutica alla formulazione dell'offerta e di garantire l'effettiva parità di trattamento”;

b) dopo l'articolo 9-ter è inserito il seguente:

“Art. 9-quater (*Condizioni non discriminatorie di accesso al materiale rotabile*). — 1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti rende disponibile il materiale rotabile di proprietà dello Stato all'operatore entrante selezionato in base alla procedura di cui al comma 2 dell'articolo 9-bis, garantendo condizioni di accesso trasparenti e non discriminatorie”;

dopo il comma 1 è inserito il seguente:

«1-bis. All'articolo 1, comma 7, lettera h), del decreto legislativo 15 luglio 2015, n. 112, dopo le parole: “promozione del trasporto multimodale,” sono inserite le seguenti: “specificamente calibrate sulla base della ricognizione dei fabbisogni logistici del settore industriale e della rete dei poli logistici, al fine di favorire lo sviluppo del trasporto ferroviario delle merci, nonché”;

dopo il comma 2 sono inseriti i seguenti:

«2-bis. Al fine di consentire la realizzazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo di nuove opere viarie di collegamento tra le aree urbanizzate nell'ambito del territorio comunale, è assegnato al comune di Serravalle Scrivia un contributo straordinario di 300.000 euro per l'anno 2026 e di 800.000



euro per l'anno 2027, da utilizzare, a pena di revoca, entro il 31 dicembre 2027. Nel caso di revoca del contributo ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal presente comma, pari a 300.000 euro per l'anno 2026 e a 800.000 euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2-ter. Al fine di potenziare il servizio di trasporto pubblico locale nella provincia di Brescia, è autorizzata la spesa di 1 milione di euro per l'anno 2026 e di 1,5 milioni di euro per l'anno 2027. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1 milione di euro per l'anno 2026 e a 1,5 milioni di euro per l'anno 2027, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma "Fondi di riserva e speciali" della missione "Fondi da ripartire" dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti.

2-quater. All'articolo 1, comma 474, secondo periodo, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, dopo le parole: "ANAS Spa" sono inserite le seguenti: "di società controllate direttamente o indirettamente dallo Stato o dalle regioni".

2-quinquies. Al decreto-legge 11 marzo 2026, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 8 maggio 2026, n. 71, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'allegato 2-bis sono aggiunte, in fine, le seguenti voci:

"Lombardia - S.S. 42 'del Tonale e della Mendola' - Estensione della variante nei territori dei comuni di Casazza e Spinone al Lago, in continuità funzionale e progettuale con il progetto di fattibilità tecnico-economica relativo ai lotti 1 e 2 nei comuni di Trescore Balneario ed Entratico, mediante ipotesi di articolazione nei lotti 3 e 4: Lotto 3 - Comune di Casazza, tratto Entratico-Casazza; Lotto 4 - Comune di Spinone al Lago, tratto Casazza-Spinone al Lago.

Lombardia - S.S. 469 'Sebina Occidentale' - Realizzazione della nuova derivante alla S.S. 469 da Capriolo a Paratico e Sarnico, nell'ambito del completamento della riqualificazione della Sebina Occidentale.

Lombardia - S.S. 671 'della Val Seriana' - Realizzazione variante all'abitato di Ponte Nossola nell'ambito del completamento della gestione ed efficientamento del traffico urbano";

b) all'allegato 4 è aggiunta, in fine, la seguente voce: "Lombardia - Linea Milano-Venezia. Tratta Pioltello-Treviglio. Scavalco PM-Bivio Adda - J84J23000100008";

dopo il comma 3 sono aggiunti i seguenti:

«3-bis. All'articolo 7, comma 4-duodecies, secondo periodo, del decreto-legge 27 dicembre 2024, n. 202, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 febbraio 2025, n. 15, le parole: "entro il 30 settembre 2026" sono sostituite dalle seguenti: "entro il 31 ottobre 2026".

3-ter. Ai fini della realizzazione, su iniziativa di soggetti privati, di un impianto raccordato strumentale alla connessione ferroviaria del polo industriale di Gazoldo degli Ippoliti e del relativo binario di allaccio alla rete ferroviaria nazionale, la determinazione conclusiva della conferenza di servizi semplificata di cui all'articolo 14-bis della legge 7 agosto 1990, n. 241, approva il progetto e perfeziona ad ogni fine urbanistico ed edilizio l'intesa tra gli enti territoriali interessati, anche ai fini della localizzazione dell'opera, della conformità urbanistica e paesaggistica dell'intervento, della risoluzione delle interferenze e delle relative opere mitigatrici e compensatrici. L'intesa tra gli enti territoriali interessati in ordine alla localizzazione dell'opera ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e comprende i titoli abilitativi necessari, la dichiarazione di pubblica utilità e indifferibilità delle opere nonché l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio.

3-quater. L'impianto raccordato, il binario di allaccio e le ulteriori opere realizzate restano di proprietà del soggetto privato di cui al comma 3-ter. Gli oneri relativi alla progettazione delle opere, all'acquisizione delle aree, alle procedure espropriative nonché alla realizzazione, alla gestione, all'esercizio e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere medesime e ogni altro onere connesso alla realizzazione e all'utilizzo dell'infrastruttura sono integralmente a carico del soggetto privato di cui al medesimo comma 3-ter».

Dopo l'articolo 1 è inserito il seguente:

«Art. 1-bis (*Sospensione temporanea del recupero dell'anticipazione nei contratti di lavori pubblici*).

— 1. Per fronteggiare le difficoltà di approvvigionamento e gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici, derivanti dai conflitti in corso nell'area del Medio Oriente, in relazione agli appalti pubblici di lavori in corso di esecuzione, le stazioni appaltanti sono autorizzate a sospendere, su richiesta dell'appaltatore, il recupero dell'anticipazione di cui all'articolo 125 del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, per il tempo strettamente necessario, nei limiti delle risorse disponibili a legislazione vigente e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2026.

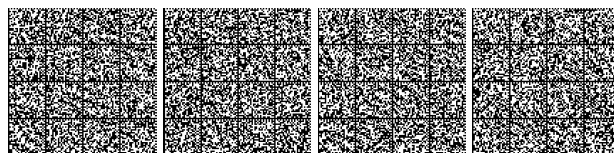
2. La sospensione di cui al comma 1 non si applica agli interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse del Piano nazionale di ripresa e resilienza».

All'articolo 2:

al comma 3, le parole: «Agli oneri derivanti dall'attuazione» sono sostituite dalle seguenti: «All'attuazione».

Dopo l'articolo 2 è inserito il seguente:

«Art. 2-bis (*Disposizioni urgenti per il rimpatrio delle materie nucleari fissili del convertitore "Enriched URanium CONverter Source - EURACOS" detenuto dall'università degli studi di Pavia*). — 1. La realizzazio-



ne delle attività finalizzate al rimpatrio negli Stati Uniti d'America delle materie nucleari fissili speciali del convertitore “*Enriched URAnium COnverter Source* - EURACOS”, detenuto dall'università degli studi di Pavia e depositato presso il Laboratorio energia nucleare applicata, è affidata alla società Sogin S.p.A.

2. Lo svolgimento delle attività di cui al comma 1, per quanto di competenza dello Stato italiano, è autorizzato dal Ministero dell'ambiente e della sicurezza energetica, sentiti i Ministeri degli affari esteri e della cooperazione internazionale e dell'università e della ricerca e acquisito il parere dell'Ispettorato nazionale per la sicurezza nucleare e la radioprotezione, previa presentazione, da parte della società Sogin S.p.A., di un apposito piano attuativo e dei relativi impegni finanziari.

3. Allo svolgimento delle attività di cui al comma 1 del presente articolo si provvede a valere sulle risorse stanziati per il finanziamento degli oneri nucleari, di cui all'articolo 1, comma 22, della legge 29 dicembre 2022, n. 197, come definiti ai sensi dell'articolo 1, comma 1, lettera a), del decreto-legge 18 febbraio 2003, n. 25, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 aprile 2003, n. 83».

All'articolo 3:

al comma 1, le parole: «di cui all'articolo 2, comma 1, del decreto-legge 26 giugno 2025, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2025, n. 113» sono sostituite dalle seguenti: «relativo all'impianto per la produzione di preridotto - *direct reduced iron*, di cui all'articolo 1, comma 1-*quater*, periodi dal sesto al decimo, del decreto-legge 16 dicembre 2019, n. 142, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 febbraio 2020, n. 5», le parole: «convertito con modificazioni» sono sostituite dalle seguenti: «convertito, con modificazioni», le parole: «normativa UE» sono sostituite dalle seguenti: «normativa dell'Unione europea» e dopo le parole: «e fermi» è inserita la seguente: «restando».

All'articolo 4:

dopo il comma 1 sono aggiunti i seguenti:

«1-*bis*. Ai fini del mantenimento degli obiettivi conseguiti e già rendicontati all'Unione europea nell'ambito della linea progettuale “Fondo rotativo imprese (FRI) per il sostegno alle imprese e gli investimenti di sviluppo”, Misura M1C3, Investimento 4.2.5, del Piano nazionale di ripresa e resilienza, e nel limite delle risorse assegnate al medesimo investimento, il Ministero del turismo è autorizzato a svolgere gli adempimenti istruttori necessari per la concessione delle agevolazioni in favore delle imprese beneficiarie anche successivamente alla scadenza del termine di cui all'articolo 3, comma 1, del decreto-legge 6 novembre 2021, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2021, n. 233.

1-*ter*. È autorizzata la spesa complessiva di 2,5 milioni di euro, in ragione di 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e di 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, per la concessione di un contributo al comune di Tropea finalizzato alla realizzazione di un ascensore destinato al collegamento tra il centro storico e il lungomare, anche al fine di sostenere la valorizzazione turistica delle aree interessate, da utilizzare, a pena di revoca, entro il 31 di-

cembre 2028. In caso di revoca ai sensi del primo periodo, le risorse sono versate all'entrata del bilancio dello Stato e rimangono acquisite all'erario. Agli oneri derivanti dal primo periodo, pari a 1,8 milioni di euro per l'anno 2027 e a 0,7 milioni di euro per l'anno 2028, si provvede mediante corrispondente riduzione delle proiezioni dello stanziamento del fondo speciale di conto capitale iscritto, ai fini del bilancio triennale 2026-2028, nell'ambito del programma “Fondi di riserva e speciali” della missione “Fondi da ripartire” dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze per l'anno 2026, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti».

All'articolo 5:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «Consiglio dei ministri» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 2:

al terzo periodo sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, e le autorizzazioni integrate ambientali di cui al titolo III-*bis* della medesima parte seconda del citato decreto legislativo n. 152 del 2006»;

al quinto periodo, dopo le parole: «misure di prevenzione» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al settimo periodo, dopo la parola: «Fermo» è inserita la seguente: «restando».

All'articolo 6:

al comma 1, primo periodo, la parola: «supportare» è sostituita dalla seguente: «sostenere»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «Al medesimo fine e» sono sostituite dalle seguenti: «Al fine di sostenere le attività agricole durante eccezionali situazioni climatiche, comprese quelle relative a straordinarie ondate di calore,» e dopo le parole: «di cui al comma 1» sono inserite le seguenti: «del presente articolo»;

al secondo periodo, le parole: «delle 181 giornate» sono sostituite dalle seguenti: «di almeno 181 giornate».

All'articolo 7:

al comma 1, primo periodo, dopo le parole: «la società» sono inserite le seguenti: «“Giubileo 2025”», dopo le parole: «dal comma 2» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e dopo le parole: «n. 165» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 2:

al primo periodo, le parole: «costituita ai sensi dell'articolo 1, comma 427, della legge n. 234 del 2021» sono sostituite dalle seguenti: «“Giubileo 2025”»;

al secondo periodo, dopo le parole: «anni 2027 e 2028» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,».

Nel capo I, dopo l'articolo 7 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 7-*bis* (Progettazione e autorizzazione degli interventi necessari al potenziamento dello schema di captazione, regolazione e utilizzazione delle risorse idriche superficiali a servizio dell'Acquedotto della Romagna). — 1. Il Commissario straordinario di cui all'articolo 3 del decreto-legge 14 aprile 2023, n. 39, convertito,



con modificazioni, dalla legge 13 giugno 2023, n. 68, è autorizzato, in via straordinaria e urgente, a procedere, in coerenza con gli strumenti di pianificazione di bacino distrettuale, alla progettazione e all'autorizzazione degli interventi necessari al potenziamento dello schema di captazione, regolazione e utilizzazione delle risorse idriche superficiali a servizio dell'Acquedotto della Romagna attraverso il prolungamento della galleria di gronda a servizio della diga di Ridracoli fino al fiume Rabbi e attraverso la rifunzionalizzazione della capacità di invaso del lago di Quarto, al fine di mitigare i gravi effetti dei cambiamenti climatici sul livello di servizio dell'approvvigionamento idropotabile. Gli interventi di cui al presente articolo rivestono carattere emergenziale e di rilevanza strategica per la sicurezza idrica del territorio. Per gli interventi di cui al presente articolo, il Commissario straordinario stipula con l'ente di governo dell'ambito competente e con il gestore unico delle fonti idropotabili della Romagna un accordo ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, per il coordinamento delle modalità di attuazione delle opere finanziate, approvate dal consiglio d'ambito nel programma degli interventi del piano operativo degli interventi (POI) 2024-2029 e riconosciute ai sensi del metodo tariffario idrico vigente e nei limiti delle risorse ivi previste.

Art. 7-ter (*Disposizioni urgenti per la realizzazione del nuovo policlinico universitario Umberto I di Roma*). — 1. All'articolo 3-*quater* del decreto-legge 29 ottobre 2025, n. 156, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 dicembre 2025, n. 191, dopo il comma 1 sono inseriti i seguenti:

“1-*bis*. Il trasferimento di cui al comma 1, primo periodo, è funzionale alla realizzazione degli interventi di rigenerazione urbana a carattere strategico. A decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, il Presidente *pro tempore* della regione Lazio è nominato Commissario straordinario, con il compito di assicurare il coordinamento e l'azione amministrativa necessari per l'approvazione del progetto, anche ai fini delle varianti agli strumenti urbanistici vigenti, per la localizzazione del medesimo nonché per la realizzazione del nuovo 'Policlinico Umberto I'. Il Commissario straordinario resta in carica fino al completamento degli interventi di cui al primo periodo del presente comma e, comunque, non oltre il 31 dicembre 2030.

1-*ter*. Per l'esercizio dei propri compiti, il Commissario straordinario può provvedere mediante ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale*. Il Commissario straordinario invia ogni sei mesi al Presidente del Consiglio dei ministri e al Ministro della salute una relazione sulle attività commissariali e sullo stato di attuazione dei progetti e degli interventi in corso di realizzazione.

1-*quater*. Fermo restando l'esercizio dei poteri di cui al comma 1-*ter*, gli atti amministrativi necessari alla localizzazione e all'approvazione dei progetti nonché alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-*bis* sono adottati nell'ambito di un procedimento unico di autorizzazione. L'autorizzazione unica, nella quale confluiscono tutti gli atti di concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta, comunque denominati, previsti dalla vigente legislazione in relazione alle opere da eseguire per la realizzazione del programma di interventi e alle attività da intraprendere, è rilasciata dal Commissario straordinario, all'esito di apposita conferenza di servizi, convocata dal medesimo Commissario straordinario, in applicazione degli articoli 14-*bis* e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241. Alla conferenza di servizi sono convocate tutte le amministrazioni competenti, ivi comprese quelle per la tutela ambientale, paesaggistico-territoriale, dei beni culturali, della salute e della pubblica incolumità. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 14-*quinqies* della citata legge n. 241 del 1990, per il caso di determinazione positiva della conferenza, in caso di dissenso, diniego, opposizione o altro atto equivalente proveniente da un'amministrazione pubblica che, secondo la legislazione vigente, sia idoneo a precludere, in tutto o in parte, la realizzazione di un intervento, il Commissario straordinario, ove un meccanismo di superamento del dissenso non sia già previsto dalle vigenti disposizioni, propone al Presidente del Consiglio dei ministri di sottoporre, entro i successivi cinque giorni, la questione all'esame del Consiglio dei ministri per le conseguenti determinazioni, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, lettera c-*bis*), della legge 23 agosto 1988, n. 400.

1-*quinqies*. Il rilascio dell'autorizzazione unica di cui al comma 1-*quater* sostituisce ad ogni effetto tutti i provvedimenti e ogni altra determinazione, concessione, autorizzazione, approvazione, assenso, intesa, parere e nulla osta comunque denominati. L'autorizzazione unica ha effetto di variante agli strumenti urbanistici vigenti e tiene luogo dei pareri, dei nulla osta e di ogni eventuale ulteriore autorizzazione, comunque denominata, anche ambientale, igienico-sanitaria o antincendio, necessari ai fini della realizzazione degli interventi e della loro conformità urbanistica, paesaggistica e ambientale. Il rilascio dell'autorizzazione unica equivale a dichiarazione di pubblica utilità, indifferibilità e urgenza delle opere necessarie alla realizzazione degli interventi, anche ai fini dell'applicazione delle procedure del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di espropriazione per pubblica utilità, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 8 giugno 2001, n. 327, e costituisce titolo per la localizzazione delle opere, per la costituzione volontaria o coattiva di servitù connesse alla realizzazione delle attività e delle opere, fatto salvo il pagamento della relativa indennità, e per l'apposizione del vincolo preordinato all'esproprio, producendo altresì gli effetti di cui all'articolo 38, comma 10, del codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.

1-*sexies*. Fermo restando quanto previsto dai commi 1-*ter*, 1-*quater* e 1-*quinqies*, per le procedure di



gara relative alla realizzazione degli interventi di cui al comma 1-*bis* si applicano le seguenti disposizioni:

a) è autorizzato, alla scadenza del termine di presentazione delle offerte, l'avvio delle verifiche antimafia di cui all'articolo 85 del codice di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, nei confronti degli operatori economici che hanno manifestato interesse a partecipare alla procedura;

b) è autorizzata la consegna delle prestazioni in via di urgenza prima della stipulazione contrattuale, nelle more del completamento delle verifiche del possesso dei requisiti di ordine generale e speciale propedeutiche alla stipulazione del contratto, con applicazione degli articoli 50, comma 6, e 99, comma 3-*bis*, del codice di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, nei casi di mancata stipulazione ovvero di accertamento dell'assenza dei requisiti;

c) è autorizzata la modifica del contratto senza procedere ad un nuovo affidamento per l'esecuzione di lavori supplementari non inclusi nell'appalto iniziale, nel rispetto delle disposizioni dell'articolo 72 della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014.

1-*septies*. Per l'esercizio dei compiti assegnati, il Commissario straordinario si avvale, senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica, delle strutture della regione Lazio. Il Commissario straordinario può altresì avvalersi di esperti, operanti a titolo gratuito, nominati per la durata dell'incarico commissariale, nel numero massimo di cinque unità. Al Commissario straordinario non sono corrisposti gettoni, compensi, rimborsi di spese o altri emolumenti comunque denominati».

All'articolo 8:

al comma 1, dopo le parole: «all'articolo 12» e dopo le parole: «all'articolo 9» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

al comma 2:

al primo periodo, dopo le parole: «comma 4» e dopo le parole: «n. 113» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,», le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale» e dopo le parole: «all'articolo 9» sono inserite le seguenti: «del presente decreto»;

al terzo periodo, le parole: «regolamenti europei» sono sostituite dalle seguenti: «regolamenti dell'Unione europea»;

il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. Gli organi costituzionali e di rilevanza costituzionale si adeguano ai principi di cui al presente capo con le modalità e nei tempi da essi definiti nell'ambito dell'autonomia loro costituzionalmente riconosciuta»;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «economico patrimoniale», ovunque ricorrono, sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale»;

al secondo periodo, dopo le parole: «delle finanze» e dopo le parole: «della salute» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

dopo il comma 4 è aggiunto il seguente:

«4-*bis*. Ai fini dell'attuazione del presente articolo e degli articoli da 9 a 12, presso il Ministero dell'economia e delle finanze - Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato, è istituito un ufficio dirigenziale di livello generale, denominato "Servizio centrale per la contabilità *accrual*", con compiti di coordinamento e di indirizzo delle amministrazioni pubbliche tenute all'adozione del sistema contabile economico-patrimoniale unico basato sul principio *accrual* e coinvolte nel raggiungimento dell'obiettivo connesso alla riforma 1.15 del PNRR. Il Servizio è responsabile della gestione del sistema di monitoraggio e di analisi dei dati relativi agli effetti dell'applicazione del predetto principio nonché di specifiche attività progettuali in materia di finanza pubblica. Il Servizio è coordinato dal dirigente di livello generale di cui alla tabella A dell'allegato 1 annesso al decreto-legge 22 aprile 2023, n. 44, convertito, con modificazioni, dalla legge 21 giugno 2023, n. 74, ed è articolato in quattro uffici dirigenziali di livello non generale, con corrispondente riduzione di quattro posizioni di livello dirigenziale non generale assegnate al predetto Dipartimento per le verifiche amministrativo-contabili extragerarchiche, di cui tre per le verifiche di normale complessità e una per le verifiche di particolare complessità e rilevanza. Al fine di garantire l'immediato funzionamento del Servizio, nelle more dell'adeguamento del regolamento di organizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze, gli incarichi dirigenziali del Servizio medesimo possono essere conferiti prima dell'adozione del citato regolamento purché siano conformi ai compiti e all'organizzazione del Ministero e siano coerenti con le disposizioni del presente comma. Per le finalità di cui al quarto periodo, il direttore generale del Servizio può avvalersi del supporto del Servizio studi dipartimentale del Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato»;

la rubrica è sostituita dalla seguente: «Sistema di contabilità economico-patrimoniale unico».

All'articolo 9:

al comma 1, le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale» e dopo le parole: «comma 14» nonché dopo le parole: «29 dicembre 2021» è inserito il seguente segno di interpunzione: «,»;

al comma 2, primo periodo, dopo le parole: «modifiche e» sono inserite le seguenti: «i successivi»;

al comma 4:

al primo periodo, le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale»;

al secondo periodo, la parola: «contabile» è soppressa;

al terzo periodo, la parola: «fra» è sostituita dalla seguente: «tra»;

alla rubrica, le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale».



All'articolo 10:

al comma 1:

alla lettera *a*), le parole: «magazzino, ed» sono sostituite dalle seguenti: «magazzino ed»;

alla lettera *b*), le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale»;

alla lettera *c*) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «, con particolare riferimento alle disposizioni dell'articolo 4, comma 3, del citato decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, concernenti l'obbligo di garantire l'interoperabilità con le banche dati e i sistemi informativi del Ministero dell'economia e delle finanze»;

alla rubrica, le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale».

All'articolo 11:

al comma 1, le parole: «, del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)» sono sostituite dalle seguenti: «del PNRR» e le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale».

All'articolo 12:

al comma 1, le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale»;

al comma 2, le parole: «delle elaborazioni» sono sostituite dalle seguenti: «dell'elaborazione» e le parole: «bilancio cui» sono sostituite dalle seguenti: «bilancio di cui»;

al comma 3, primo periodo, dopo le parole: «Ministeri di riferimento» sono inserite le seguenti: «, sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti» e le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale»;

al comma 4:

all'alinea, dopo le parole: «di cui al comma 3» sono inserite le seguenti: «del presente articolo» e le parole: «contabile degli enti territoriali» sono sostituite dalle seguenti: «degli enti territoriali, sentite le sezioni riunite in sede di controllo della Corte dei conti»;

alla lettera *a*), le parole: «collocazione geografica» sono sostituite dalle seguenti: «collocazione e condizione geografica»;

alla lettera *c*), le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale»;

alla rubrica, le parole: «economico patrimoniale» sono sostituite dalla seguente: «economico-patrimoniale».

All'articolo 13:

al comma 2, dopo le parole: «cinque giorni dalla» sono inserite le seguenti: «data di».

Nel capo II, dopo l'articolo 13 sono aggiunti i seguenti:

«Art. 13-bis (*Misure urgenti per il potenziamento degli strumenti finanziari del PNRR*). — 1. Per effetto della proposta di riprogrammazione del PNRR, presen-

tata dall'Italia alla Commissione europea, la dotazione finanziaria dei seguenti investimenti del PNRR è così integrata:

*a*) euro 576.292.200,62 a favore dell'Investimento 4.5 della Missione 2, Componente 4, del PNRR «Regime di sovvenzioni per gli investimenti in infrastrutture idriche», di cui all'articolo 24 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;

*b*) euro 246.000.000 a favore dell'Investimento 1.2 della Missione 2, Componente 2, del PNRR «Promozione rinnovabili per le comunità energetiche e l'autoconsumo», di cui all'articolo 27 del decreto-legge 19 febbraio 2026, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 aprile 2026, n. 50;

*c*) euro 31.651.988,92 a favore dell'Investimento 16 della Missione 7 del PNRR «Sostegno per l'autoproduzione di energia da fonti rinnovabili nelle PMI», come disciplinato dal decreto del Ministro delle imprese e del made in Italy 13 novembre 2024, di cui al comunicato pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 304 del 30 dicembre 2024;

*d*) euro 200.000.000 a favore dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR «Strumento finanziario per l'efficientamento energetico dell'edilizia residenziale pubblica (ERP)», di cui all'articolo 1, comma 513, della legge 30 dicembre 2024, n. 207.

2. Nelle more del perfezionamento della procedura di riprogrammazione di cui al comma 1 mediante adozione formale della decisione di esecuzione del Consiglio dell'Unione europea, le amministrazioni titolari dei citati investimenti e i rispettivi soggetti attuatori possono procedere agli adempimenti di competenza, propedeutici al raggiungimento degli obiettivi del PNRR, e conseguentemente il Ministero dell'economia e delle finanze può provvedere agli adempimenti di competenza. In caso di mancata approvazione della decisione dell'Unione europea di riprogrammazione del PNRR o di modifica della proposta presentata dall'Italia, le amministrazioni titolari delle misure adottano i conseguenti adeguamenti degli atti posti in essere ai sensi del presente comma, ivi compreso il recupero delle risorse eventualmente già trasferite ai soggetti attuatori.

3. Per le medesime finalità di cui al comma 1, sono trasferite al Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A., in qualità di soggetto attuatore dell'Investimento 17 della Missione 7 del PNRR, ai sensi dell'articolo 1, comma 513, lettera *d*), della legge 30 dicembre 2024, n. 207, le risorse attribuite alla società Cassa depositi e prestiti S.p.A., ai sensi del medesimo comma 513, lettera *e*), per la gestione di una linea finanziaria su fondi di terzi a valere sulle somme assegnate al citato Investimento 17 e non utilizzate alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. La società Cassa depositi e prestiti S.p.A. effettua il trasferimento delle risorse di cui al primo periodo in favore del Gestore dei servizi energetici - GSE S.p.A. entro il termine di dieci giorni dalla data di entrata in vigore della citata legge di conversione.

